



Tribunale di Verona
SEZIONE PENALE – DIBATTIMENTO

N. 10649/2019 R. G. Notizie di reato
N. 228/2022 R. G. Dibattimento

N. **3047/2022** Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale – in composizione monocratica -, nella persona del Giudice Onorario Dott. Damiano Camplani all'udienza del 14.11.2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

Data del Deposito
28/12/2022

S E N T E N Z A

nei confronti di:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]

Residente a [redacted], via [redacted] n. [redacted]

con domicilio ivi dichiarato – LIBERO

Difeso di fiducia dall'Avv. INVIDIA Antonio del Foro di Verona

Data di irrevocabilità

I M P U T A T O

Del reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 lett. c) e 2 bis C.d.S., per aver guidato l'autovettura [redacted] in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso pari a g/l 2,13 prima prova e g/l 2,13 seconda prova), provocando un incidente stradale, fuoriuscita autonoma.

Esecuzione

Reato aggravato ai sensi del comma 2 sexies art. cit. perché commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00.

In Valeggio sul Mincio (VR), il 10.11.2019

Scheda

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: Vice Procuratore Onorario Dott.ssa Susanna BALASINI

CONCLUSIONI DELLE PARTI



L'ACCUSA: espone i fatti e chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato, ne chiede la condanna alla pena finale di 7 mesi di arresto ed euro 4000,00 di ammenda.

Campione

LA DIFESA: espone i fatti e si riporta alla memoria difensiva che deposita oggi in atti, previa esibizione e scambio con l'accusa e chiede in principalità emettersi sentenza di assoluzione per ex art. 530 co. 1 c.p.p., in via gradata assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p., in subordine sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e in estremo subordine pena nel minimo e benefici di legge ove concedibili.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna del 24.09.2021, veniva chiamato a rispondere del reato di guida in stato di ebrezza a lui contestato in epigrafe.

All'udienza del 16.02.2022, tenutasi avanti al Giudice onorario Dott. Pasquale Ladogana, revocato il decreto penale, dichiarata l'assenza dell'imputato, aperto il dibattimento ed ammessi i mezzi di prova, rinviava all'udienza del 04.04.2022 per l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti avanti allo scrivente in cui, stante l'assenza dei testi, il processo veniva rinviato al giorno 09.05.2022 in cui veniva assunta la testimonianza del teste dell'accusa Carabiniere Scelto   la difesa dell'imputato depositava Libretto Metrologico dell'Etilometro utilizzato per gli accertamenti, ed il processo veniva rinviato al giorno 30.05.2022 in cui veniva assunta la testimonianza del teste della difesa Marcon Giorgio, al cui esito veniva depositata elaborato peritale relativo al modello di etilometro usato dagli agenti per gli accertamenti che hanno portato l'imputato a processo; all'esito veniva chiusa l'istruttoria, l'udienza veniva aggiornata ad oggi per la discussione, in cui prendevano parola le parti, le quali concludevano nei termini meglio precisati in premessa. Il Giudice si ritirava in camera di consiglio e dava successiva lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La compiuta istruttoria dibattimentale non ha fornito elementi certi e chiari dai quali si desume la responsabilità dell'odierno giudicabile in ordine al reato a lui addebitato.

In proposito importanti sono sia la documentazione acquisita e sia le dichiarazioni rese dai testi nel corso della loro audizione.

Osservato come in data 10.11.2019, in Valeggio Sul Mincio, l'imputato, identificato e avvisato lo stesso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, veniva sottoposto ad accertamenti tecnici con etilometro 7110, marca "MKIII" i cui risultati sono quelli indicati nel capo di imputazione: "*prima prova etilometrica ore 02,09 tasso pari a g/l 2,13 e seconda prova alcolimetrica ore 02,17 tasso pari a g/l 2,13*"; rilevato come i valori riportati sono provati dagli scontrini dimessi nel fascicolo del Giudice.

✓

Rilevante e assorbente, ad avviso di questo Giudice, è la circostanza evidenziata dal teste della difesa, Marcon Giorgio all'udienza del 30.05.2022 il quale, all'esito dell'esame del libretto dell'etilometro utilizzato dagli agenti per accertare la violazione dell'imputato (e dimesso dalla difesa nel fascicolo del Giudice), ha rilevato come nell'anno 2007 è avvenuta la sostituzione integrale del software dell'apparecchio e che, tuttavia, non si è provveduto a rinnovare l'omologazione dello stesso (cfr. verbale stenotipia pag. 11); per tale ragione, e nello specifico caso in esame, i risultati dell'etilometro non possono dirsi sufficientemente accurati ai fini di un accertamento di responsabilità penale dell'imputato; quanto agli accertamenti svolti personalmente dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro, va osservato come il ricordo del teste XXXXXXXXXX notava che la persona era sotto l'effetto di alcol e rilevava l'avvenuta assunzione di alcol "dal classico alito vinoso, la parlantina e anche l'equilibrio"; anche tali accertamenti non appaiono sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità penale in capo all'imputato, in particolare se si considera che lo stesso era stato coinvolto da poco (seppure quale autore) in un sinistro stradale; pertanto XXXXXXXXXX dovrà essere assolto stante la mancanza di prova sufficiente in ordine alla sussistenza del fatto per cui è processo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 II co. c.p.p.,

ASSOLVE


dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

pone in giorni 45 il termine per il deposito della sentenza.

Verona, 14 novembre 2022

Il Giudice Onorario
Damiano Camplani



IL FUNZIONARIO ADDETTO UPP

Dott.ssa Sara MOUKRIM
Sara Moukrim